

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 227/29/2011

Svolgimento del processo

Arabella S.r.l. in liquidazione contesta l'avviso d'accertamento n. R1SCO1100404/2009, notificato il 28.12.2009, per maggiore IVA ordinaria relativa all'anno d'imposta 2004.

La società ricorrente, ora cessata, svolgeva l'attività di gestore di apparecchi d'intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 dei R. D. 18 giugno n. 773. A seguito di comunicazione - atto n. 2615 del 22.10.2007 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - di elementi afferenti le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente agli apparecchi e congegni di cui sopra, l'Amministrazione finanziaria notificava l'atto impugnato recante IVA per €33.330,00, oltre interessi e sanzioni, su un imponibile, segnalato dall'AAMS, pari a €166.650,00.

Sostiene la nullità di detto atto:

- Per difetto di motivazione. E' violato l'art. 3, comma 1, l. 241/90. Si viola, altresì, l'art. 7, comma 1, l. 212/2000, mancando l'allegazione della comunicazione dell'AAMS, cui si fa riferimento. Questa comunicazione, relativa al carente o omesso versamento I.S.I., non è mai giunta alla società ricorrente.

I proventi derivanti dall'attività di gestore di apparecchi d'intrattenimento sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 c. 1 n. 6 del DPR 633/72.

Evidente contraddizione tra il volume d'affari dichiarato per € 373.949,00 in sede di dichiarazione IVA annuale dal contribuente e l'imponibile accertato dall'Ufficio in €166.650,00.

Chiede l'annullamento dell'accertamento. Con vittoria di spese e onorari di causa.

L'Agenzia Entrate sostiene la correttezza e legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.

L'avviso d'accertamento è sufficientemente motivato in quanto contiene gli elementi prescritti dalla legge. Non è necessaria l'allegazione della comunicazione dell'AAMS, dato che essa costituisce semplice segnalazione. I due atti - comunicazione citata e Avviso d'accertamento - sono indipendenti e autonomi. L'atto impugnato non ha alcuna correlazione con l'altro.

Le riforme del 2003 e seguenti, in tema di prelievo fiscale e di liceità dell'attività d'intrattenimento mediante apparecchi elettronici (DL 269/2003, collegato alla finanziaria 2004 e successivi provvedimenti) hanno individuato due tipologie d'apparecchiature d'intrattenimento: a) videogiochi che consentono vincite in denaro (art. 110 comma 6 TULPS; esenti da IVA); b) videogiochi che non consentono vincite in denaro (art. 110 comma 7 TULPS; assoggettati a IVA). Solo l'ammontare dei proventi derivanti da quest'ultimi è stato recuperato a IVA.

Il Collegio Giudicante rileva che in contestazione è l'avviso d'accertamento IVA 2004.

La Società ricorrente, ora cessata, svolgeva l'attività di gestore di apparecchiature d'intrattenimento: videogiochi che consentono vincite in denaro (art. 110 comma 6 TULPS) e apparecchiature che non consentono vincite in denaro (art. 110 comma 7 TULPS). I proventi delle prime sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 6 DPR 633/1972. Esse - essendo collegate telematicamente con l'AAMS - scontano in tempo reale il Prelievo Erariale Unificato, che ammonta al 13,5% delle giocate mentre l'11,5% costituisce la remunerazione per gli esercenti e concessionari e il restante 75% deve ritornare ai giocatori come montepremi. Dai che deriva il calcolo dell'ammontare complessivo dei proventi avuti dal gestore. E facilmente conoscibile da questi.

Esso è quantificato, e non è contestabile, in €207.299,00 nel caso che ne occupa.

Il fatturato delle giocate effettuate nelle seconde apparecchiature (art. 110 comma 7 TULPS) è assoggettato a IVA grazie al disposto dell'art. 74 comma 6 DPR 633/1972, a parere di quest'organo Giudicante.

Non è condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo la quale l'accertamento difetta di motivazione.

Si osserva che la contribuente è a conoscenza - come lo è l'Amministrazione Finanziaria - di due dati inconfutabili, non criticabili e non contestabili dalla parte medesima: volume d'affari complessivo dichiarato ai fini dell'IVA ordinaria pari a €373.949,00; sua componente esente IVA €207.299,00, che non è in contestazione, si ribadisce, presso l'AAMS.

Perciò appare comprensibile l'iter logico - giuridico seguito dall'Ente impositore: dichiarato - componente esente = imponibile IVA. Che corrisponde a quanto recuperato a imposta.

Non appare altresì indispensabile l'allegazione della comunicazione AAMS perché i dati per giungere alla quantificazione dell'imponibile IVA sono conoscibili e a disposizione delle parti.

il ricorso è infondato e non provato. Va respinto. Le spese di giudizio, liquidate in €500,00 onnicomprensivi, stanno in capo alla parte soccombente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso. Condanna Arabella S.r.l. in liquidazione alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in €500,00 onnicomprensivi, a favore dell'A.F.